

N. R.G. 4724/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4724/2022** promossa da:

COMUNE DI P., in persona del Sindaco **pro tempore**, C.F. e P.IVA ...,
rappresentato e difeso dall'Avv. A.P. con domicilio digitale presso l'indirizzo pec
di questi e domicilio fisico presso il di lei studio in ..., Piazza ... n. ...

ATTORE

contro

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
.... in persona del Direttore *pro tempore*, C.F., rappresentato e difeso dall'Avv.
F.C. del Foro di ..., e dall'Avv. R.D.G. del Foro di ... domicilio eletto presso lo
studio di questi in alla via, nonché indirizzo digitale pec [....](#) e

CONVENUTO

pagina 1 di 7



COMUNE DI in persona de sindaco pro tempore, C.F.,

TERZO CHIAMATO *contumace*

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come qui di seguito esposto.

Parte attrice - in via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di ... per i motivi di cui al verbale di udienza del 13.04.2023 e ribaditi nella presente memoria. In via principale, accertare e dichiarare, ex art. 6, IV co., L. n. 328/2000, il diritto del Comune di P. di richiedere a L'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di ... e/o al Comune di ..., il pagamento del complessivo importo di € 60.683,68, e, per l'effetto, condannare l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di ..., P.IVA ..., in persona del suo Direttore pro tempore, con sede in ..., Piazza ... (c.a.p. ...), e/o il Comune di ..., in persona del Sindaco pro tempore, con sede in ..., Piazza ..., (c.a.p. ...), a pagare, anche in solido fra loro, al Comune di P., C.F. ..., con sede in ... (...), C.so ..., ..., per le causali di cui all'atto di citazione e all'atto di chiamata in causa del terzo, il complessivo importo di € 60.683,68, oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Parte convenuta – nel merito dichiarare infondate e comunque respingere le domande tutte avanzate dal Comune di P. in quanto destituite di qualsivoglia fondamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice con atto di citazione ritualmente notificato all'Azienda Speciale per i servizi Sociali di ... s.r.l. ha domandato il pagamento in suo favore del complessivo importo di € 60.683,68 ex art. 6, IV co., L. n. 328/2000, oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Tali somme erano chieste a titolo di ripetizione di costi sostenuti per prestazioni assistenziali di minori per quali Il Tribunale dei Minori di Ancona ha disposto il ricovero stabile presso strutture residenziali.

Si costituiva la società convenuta eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimato passivo il Comune di ..., contestando nel merito la domanda proposta dal Comune di P.

All'udienza del 13 aprile 2023, essendo emersa la suddetta circostanza, circa la presunta carenza di legittimazione passiva dell'Azienda Speciale, solo all'esito delle difese svolte da parte convenuta, il Comune di P., ex art. 269 c.p.c., chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di ...; il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio rinviando la causa all'udienza del 26 ottobre 2023.

Alla successiva udienza verificata la rituale citazione in giudizio del terzo e che nessuno si costituiva per il Comune di ... ne era dichiarata la contumacia e su richiesta delle difese costituite erano concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito delle memorie.

In assenza di richieste istruttorie il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, queste precisate dalle parti con note scritte il Giudice tratteneva la causa a decisione previa concessione di termini ex art. 190 cpc.



Riguardo all'eccezione di legittimazione processuale passiva va evidenziato come, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa attrice, tale eccezione appare fondata. E' stata prodotta la Determinazione della Giunta comunale del Comune di ... del 26.06.2017 da cui il Comune di ... affida alla parte qui convenuta la gestione di servizi di varia natura tra cui anche quelli oggetto del presente giudizio. Tali affidamenti non portano di certo ad escludere l'obbligazione del Comune agli impegni istituzionali di natura assistenziale verso soggetti terzi; risulta Azienda Speciale per i Servizi Sociali mero affidatario dell'Ente locale della gestione di tali servizi. In tal senso il difetto di legittimazione processuale passiva risulta sussistente in capo alla parte convenuta.

Riguardo alla domanda avanzata nei riguardi del terzo va evidenziato che appare pacifica la prestazione svolta dalla parte attrice e alcuna specifica contestazione veniva mossa in tal senso.

Nella adozione della decisione al presente giudizio deve essere richiamato quanto normativamente previsto dall'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 che testualmente recita *“i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*.

All'evidenza la norma fa riferimento al *“comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero”* e in tal senso a nulla rileverebbero successivi cambiamenti di luogo dove semplicemente vivono in un determinato contingente i genitori.

In senso conforme anche un parere espresso da Ministero dell'Interno del 9.2.2009 secondo cui *“ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti, nonché si è voluto sgravare il Comune ove ha sede la struttura assistenziale in cui viene ricoverato*



l'utente dall'onere di accollo economico. In tal senso il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio”.

Dalla lettura del certificato di stato di famiglia prodotto dalla difesa attrice, rubricato come doc. 3, si evince come alla data del 14.1.2021, *sic* rispetto al momento di inizio del progetto di Home Visiting, sia la madre, M.N.C., che i figli risultavano residenti presso il Comune di ...; come ben evidenziato nel provvedimento del Tribunale dei Minori di Ancona: *“nucleo familiare pur residente anagraficamente a ... (...) risulta vivere in P. presso l'Hotel House”*.

In tal senso nel provvedimento del Tribunale dei Minori di Ancona alcuna specificazione viene esplicitata rispetto al comune di P. quale luogo di “durevole e stabile permanenza del minore” rispetto alla residenza anagrafica; solo laddove tale circostanza fosse stata acclarata e documentata avrebbe potuto assumere rilievo sull'individuazione del soggetto territorialmente competente a coprire il costo dell'assistenza *de qua* diverso dal luogo di residenza.

Questa valutazione ultronea rispetta al luogo di residenza, peraltro semplicemente invocata dalla difesa convenuta, non è necessaria nel caso di cui ci si occupa e deve essere evidenziato, sempre non condividendo la tesi prospettata dalla difesa convenuta, come la competenza del tribunale di Ancona prescinde dalla competenza territoriale del costo dell'assistenza che in base al dettato normativo è il luogo di residenza al momento in cui la “prestazione” ha inizio.

Peraltro, lo stesso luogo indicato dal Tribunale di alloggio “Hotel House”, in quanto albergo si presta in modo non consueto come luogo di “vita abituale” proprio per le caratteristiche di soggiorno rispetto a una dimora domestica.



Questa ricostruzione porta in definitiva a ritenere come correttamente il Comune di P., destinatario del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Ancona del 21.1.2021, debba richiedere al Comune di ... di sostenere i costi di assistenza prestata.

A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando lo scaglione di riferimento dei giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale Civile. Tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 4724/2022 così decide:

1. accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata dalla difesa convenuta e per l'effetto condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap;
2. accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti della terza chiamata e per l'effetto condanna il comune di ... in persona del Sindaco *pro tempore* a pagare in favore della parte attrice la somma di euro € 60.683,68, oltre interessi legali;
3. condanna il comune di ... in persona del Sindaco *pro tempore* a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap



Pescara, 21 gennaio 2025

Il Giudice
dott. Anastasio Morelli

